

## **Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

#### **I**

L'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>1</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

#### *Art. 1 lett. c, d ed e*

Per sostenere i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22-24 dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>2</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi:

- c. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
- d. per ogni animale della specie equina macellato: 25 franchi al macello;
- e. per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

#### *Art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup>, 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> Trattandosi di animali delle specie suina ed equina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale.

<sup>3bis</sup> Trattandosi di animali della specie equina nati dopo il 1° gennaio 2011 e non macellati nel loro anno di nascita, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione.

<sup>3ter</sup> Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se il gestore della banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la domanda con i rispettivi giustificativi.

#### **II**

<sup>1</sup> RS 916.407  
<sup>2</sup> RS 916.441.22

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli  
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova